

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1479 DELLA COMMISSIONE****del 3 ottobre 2018****che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Il principio attivo fluoruro di solforile è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva.
- (2) L'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scadrà il 31 dicembre 2018. In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, in data 28 giugno 2017 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo.
- (3) Il 14 febbraio 2018 l'autorità di valutazione competente della Svezia ha informato i servizi della Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo la quale sarà necessario effettuare una valutazione completa. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, per effettuare una valutazione completa è consentito un periodo di 365 giorni. Nel corso di tale valutazione, l'autorità di valutazione competente può, se del caso, invitare il richiedente a fornire dati sufficienti per effettuare la valutazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (4) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerando i periodi di tempo consentiti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2021.
- (6) Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, il fluoruro di solforile dovrebbe rimanere approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 30 giugno 2021.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

---

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---